

Pensione: la Consulta ribadisce la legittimit  del   raffreddamento  della perequazione. Non   un Tributo

Sentenza Corte Costituzionale n. 167 del 2025: Infondate le questioni sollevate dalla Corte dei Conti su Art. 1, c. 309, L. 197/2022.

La **Corte Costituzionale** ha emesso un nuovo verdetto cruciale in materia previdenziale, dichiarando **non fondate** le questioni di legittimit  costituzionale sollevate dalla Corte dei conti (Sezione Emilia-Romagna) contro l'art. 1, comma 309, della **Legge di Bilancio 2023** (L. n. 197/2022).

La disposizione in questione introduceva, per l'anno 2023, un meccanismo di   raffreddamento  della **perequazione automatica delle pensioni**    ovvero la rivalutazione annuale in base all'inflazione    applicando riduzioni progressive per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.

Il Giudice delle Leggi, con la **sentenza n. 167 del 2025**, ha respinto le censure sollevate, ribadendo la linea gi  tracciata con la precedente Sentenza n. 19 del 2025, ma affrontando i **nuovi profili** di incostituzionalit  presentati.

Perch  non   un prelievo tributario

La Corte dei conti aveva sollevato la violazione dell'art. 53 della **Costituzione** (capacit  contributiva), sostenendo che il   raffreddamento  equivalesse a un   prelievo coatto di natura tributaria  che incideva in modo discriminatorio solo su una parte dei pensionati (in particolare, gli ex dipendenti pubblici del comparto difesa/sicurezza).

La Consulta ha categoricamente negato questa interpretazione.

- **mancanza di decurtazione patrimoniale:** la Corte ha chiarito che il meccanismo normativo non configura un tributo perch  **non determina una definitiva decurtazione patrimoniale**. La pensione non viene   prelevata , ma viene comunque **incrementata**, sebbene in misura temporaneamente ridotta rispetto al regime ordinario;

- **risparmio di spesa, non incremento di entrate:** lo scopo della norma Ã generare **â€œeconomie in termini di minore spesa pensionisticaâ€** (risparmi stimati in circa 54 miliardi di euro fino al 2032) e non quello di reperire risorse per finanziare direttamente altre spese pubbliche.

Pertanto, venendo meno il primo requisito essenziale della fattispecie tributaria, Ã esclusa la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La questione della reiterazione e â€œeccezionalitàâ€

Il secondo ordine di censure riguardava la presunta violazione del principio di **ragionevolezza e temporaneitÃ delle misure eccezionali** (art. 3 Cost.). Secondo il rimettente, la frequente reiterazione di misure di **â€œraffreddamentoâ€** nel tempo trasformerebbe un rimedio da eccezionale in **ordinario**, con lâ€™TMaggravante del cosiddetto **â€œeffetto trascinamentoâ€** che penalizza le rivalutazioni future.

La Corte Costituzionale ha rigettato anche questo punto, ribadendo:

- **non Ã paralisi totale:** le misure di **raffreddamento graduale e proporzionato** â€“ come quella del 2023 â€“ sono diverse dal **blocco totale** o dalla **sospensione a tempo indeterminato**, che sono le uniche misure ritenute potenzialmente irragionevoli dalla giurisprudenza precedente (sentenza n. 316/2010);
- **aumento, seppur ridotto:** anche i trattamenti piÃ¹ elevati hanno beneficiato di una perequazione, seppur ridotta, rispettando i principi di adeguatezza e proporzionalitÃ previsti dallâ€™TMArt. 38 Cost.;
- **non Ã â€œcontributo di solidarietÃâ€** la Corte ha specificato che il principio di **necessaria temporaneitÃ** si applica specificamente al ben diverso istituto del **â€œcontributo di solidarietÃâ€** (un prelievo una tantum sui trattamenti piÃ¹ alti), non al meccanismo di mero rallentamento della dinamica perequativa.

In conclusione, la sentenza n. 167/2025 consolida lâ€™TMorientamento della Corte Costituzionale: i meccanismi di **raffreddamento della perequazione** sono strumenti di **risparmio di spesa** e rientrano nella discrezionalitÃ del legislatore, purchÃ© siano **graduali, non arbitrari** e non azzerino totalmente lâ€™TMindicizzazione dei trattamenti piÃ¹ consistenti.